

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINESIO, REGGIANI, TIRABOSCHI,  
ALAGNA, DE LUCA, GUNNELLA, RUBINO**

*Presentata il 4 ottobre 1984*

### Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che non comporta alcun onere finanziario, e per la cui approvazione i proponenti si riservano di richiedere la procedura d'urgenza e la assegnazione in legislativa alla Commissione di merito, viene presentata affinché non sia ulteriormente vanificata la volontà del Parlamento.

Infatti l'articolo 19 della legge del 7 luglio 1982, n. 596 (provvedimenti urgenti per l'economia, cosiddetta finanziaria-bis) autorizzava il limite di impegno di 4 miliardi annui per il completamento del piano di ricostruzione di Pantelleria, isola martoriata dai bombardamenti in occasione dell'ultimo conflitto mondiale, la cui ricostruzione non è mai stata completata per mancanza di adeguati finanziamenti.

Era un atto di riparazione e di solidarietà nazionale, anche se tardivo, che il Parlamento decideva e che avrebbe implicato la più sollecita esecuzione delle opere.

Ora invece, ad oltre due anni dalla approvazione di tale norma, i lavori non risultano ancora iniziati — anche se affidati subito dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con quel comune a tre ditte specializzate — per l'insorgenza di un conflitto interpretativo sulla legislazione vigente, tra il Ministero dei lavori pubblici e la Corte dei conti che non ha registrato i relativi decreti.

Secondo una prassi consolidata da oltre un trentennio di applicazione della legge n. 1402 del 1951, l'istituto della concessione ivi previsto, in funzione dei particolari adempimenti e delle funzioni

quasi pubbliche che vengono affidate ai concessionari, è stato sempre inteso quale scelta fiduciaria degli stessi. Né la Corte ha cambiato avviso dopo la pubblicazione della legge n. 584 del 1977, avendo registrato decreti analoghi sino al 1980.

Ora avrebbe invece ritenuto che una legge generale (la n. 584 citata) avrebbe abrogato la legge speciale del 1951, pur senza averne fatto espressa menzione.

Malgrado il Ministero dei lavori pubblici asserisca di avere dedotto che la particolare fattispecie (per la mancanza,

non solo dei progetti, ma dello stesso « oggetto ») non consente una procedura concorsuale, il finanziamento disposto rimane ancora inutilizzato, per cui solo una chiara ed esplicita interpretazione legislativa potrà derimere tale contrasto, non solo per rendere giustizia all'isola di Pantelleria ma per consentire altresì la rapida esecuzione dei rimanenti piani di ricostruzione, recentemente rifinanziati con le leggi a favore delle zone colpite dagli ultimi eventi sismici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea, non si applicano ai lavori di attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra, che continuano ad essere disciplinati dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402. Tali lavori, pertanto, seguitano ad essere affidati in concessione con somma urgenza e a trattativa privata dal Ministero dei lavori pubblici alle imprese cui è stata o sarà affidata la scelta, di intesa con i comuni interessati, delle opere da eseguirsi con priorità, la redazione dei relativi progetti esecutivi, ed i conseguenti adempimenti tecnici, amministrativi e finanziari.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di approvazione dei progetti esecutivi relativi ai piani di ricostruzione di cui al precedente comma, può stabilire oltre ad eventuali particolari prescrizioni da inserirsi nei capitolati o nei contratti, il ribasso dei prezzi proposti, che deve essere accettato dalle imprese concessionarie.

## ART. 2.

I piani di ricostruzione di cui al precedente articolo, e le eventuali loro varianti regolarmente approvate, in mancanza di un piano regolatore generale, conservano la loro efficacia anche se scaduti.

Ove sia stato invece adottato il piano regolatore generale, acquistano la efficacia di piani particolareggiati di esecuzione dello stesso, purché non contrastino con le sue previsioni.

In caso di contrasto prevale il piano regolatore generale adottato ed i piani di ricostruzione devono essere variati in conformità ed approvati con le procedure previste per i piani particolareggiati di esecuzione.